GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — LUNEDI 16 DICEMBRE — NUM. 297

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 15 corrente, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, ha nominato Senatori del Regno i signori:

Spaventa comm. Silvio, consigliere di Stato, deputato al Parlamento;

Codronchi-Argeli conte Giovanni, prefetto della provincia di Napoli.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

S. M., *in udienza dell'8 e 30 settembre, 17 e 28 ottobre, 17 e 24 novembre e 12 dicembre 1889 si è degnata concedere il Sovrano* Exequatur *ai signori:*

Rice Guglielmo T., Console degli Stati Uniti d'America in Livorno;
Nobilioni Francesco, Vice Console della Repubblica di Nicaragua in Cagliari;
De Pourtalès-Gorgier conte Arturo, Console della Repubblica Francese in Palermo;
Larrony Paolo Augusto Giovanni, Console della Repubblica Francese in Messina;
Florio Ignazio, Console di Rumania in Palermo;
Marchetti Virginio Giuseppe, Console di Rumania in Ancona;
Palumbo Enrico, Console di Rumania in Brindisi;
Santos Rodriguez Giuseppe, Vice Console della Repubblica del Chili in Roma;
Tricomi Giovanni, Console di Grecia in Palermo;
Lazzaroni barone Michele, Console Generale della Repubblica del Paraguay in Roma;
Canevaro Antonio, Console della Repubblica Dominicana in Genova;
Fazio Carlo, Console degli Stati Uniti di Venezuela in Palermo;
Ragnini Gioacchino, Console della Repubblica di Costarica in Ancona;

In data 17 *settembre,* 10 *e* 29 *ottobre,* 16 *novembre e* 1° *dicembre* 1889, *fu parimenti concesso l'*Exequatur *ai signori:*

Viggiani Carlo, Agente consolare della Repubblica Francese alla Maddalena;
Giacoppini Eligio, Vice Console del Brasile alla Spezia;
Bò Silvio, Vice Console di Portogallo in Sestri Levante;
Fremontell Silvano Enrico Eugenio, Vice Console della Repubblica Francese in Bari;
Drinkwater Giacomo, Vice Console della Gran Bretagna in Castellammare di Stabia;

Con decreti ministeriali del 27 *settembre e* 3 *novembre* 1889, *furono adottate le seguenti disposizioni:*

Istituita un'Agenzia consolare in Carmen de Patagones, sotto la dipendenza del R. Consolato in Buenos Ayres;
Istituita un'Agenzia consolare in Damasco, sotto la dipendenza del R. Consolato in Beirut.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6535** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 82 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sulla Pubblica Sicurezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della legge 30 giugno 1889, N. 6144, sarà fatta con ordinanza del-

l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti.

Art. 2.

Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.

La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni.

Art. 3.

All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l'Autorità di Pubblica Sicurezza provvederà a che la persona che la deduce, sia visitata dall'Ufficiale sanitario comunale.

Questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'Autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.

Se l'Ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4.

Dovrà inoltre l'Autorità di Pubblica Sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il Codice Civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.

A tale effetto l'Autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

Art. 5.

Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'Autorità di Pubblica Sicurezza rilascierà l'ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al Sindaco del Comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente al quale è stato inviato.

Art. 6.

All'invio di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.

Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione, è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del Codice penale, ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 7.

Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'articolo 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal Codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 8.

Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.

Se l'Autorità di Pubblica Sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che per fatti nuovi non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anco nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10.

Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:

a) gli spedali e le case ove si accolgono gl' invalidi;

b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati e le cui rendite non sieno affette a scopo di speciale beneficenza.

I minori di anni nove potranno anco essere ricoverati:

a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;

b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

Art. 11.

I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.

Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.

Per determinarlo si terrà conto:

a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;

b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio;

c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12.

Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.

Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.

Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.

Potrà però ricorrersi dal medesimo al Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13.

Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune di origine di ogni mendico e all'Intendente di finanza della Provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14.

Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione per parte dell'autorità tutoria dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:

a) se il ricovero o l'istituto ha per i suoi statuti carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del Comune;

b) se il ricovero o l'istituto per i suoi statuti ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della Provincia.

Art. 15.

Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazione ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16.

Ove le rendite dei ricoveri di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a cuoprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17.

Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidî in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

Art. 18.

Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19.

Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla legge de' 13 settembre 1874, N. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, N. 2129.

Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno intieramente affette al fine di che nell'art. 81 della legge.

Art. 20.

Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:

a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;

b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;

c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21.

Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per le tasse di manomorta, vi provvederanno di ufficio i Ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

Art. 22.

Alle confraternite che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli art. 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico de' Comuni di origine.

Art. 24.

I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge e nel presente decreto.

Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25.

Alla fine di ogni anno l'Intendente di finanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.

Con deliberazione motivata dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.

La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26.

Dalle deliberazioni dell'Intendente avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.

Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.

Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27.

Delle disposizioni contenute in atti fra i vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comune, dovranno i Notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i Ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del Comune medesimo.

Art. 28.

I funzionari di Pubblica Sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, i Presidenti delle Congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i Notari e Ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio coll'ammenda da L. 20 a L. 300.

Art. 29.

Il presente decreto sarà presentato nella prossima Sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 19 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero 6530 *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al Tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario d'un anno è stabilita per l'anno 1890 in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria, e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLE'-VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6587** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la deliberazione 27 settembre 1889 del Consiglio comunale di Chieti, con cui fra altro fu proposto un dazio comunale sulla carta, il cartone e le terraglie, articoli non contemplati dalla legge 3 luglio 1864, n. 1827, nè dal legislativo decreto 28 giugno 1866, n. 3018;

Veduto il parere in data del 12 ottobre 1889 della Camera di commercio ed arti di Chieti;

Veduto l'art. 11 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comune di Chieti è autorizzato ad esigere un dazio di consumo sulla carta, sui cartoni, sulle terraglie fine e sulle terraglie ordinarie, in conformità della qui unita tariffa vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

TARIFFA.

1. Carta da scrivere o da stampa, bianca o colorata e libri o registri in bianco, esclusa la carta bollata, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative e la carta a strisce per gli uffici telegrafici, al quintale.	L.	5 »
2. Cartone di qualunque specie e carta da imballaggio.	L	2 »
3. Carta dorata, argentata, dipinta, colorata, zigrinata ed intagliata	L.	7 »
4. Terraglie fine, cioè majoliche, porcellane o ceramiche (*a*)	L.	5 »
5. Terraglie ordinarie e grezze di qualunque specie e per qualsiasi uso (*a*)	L.	1 »

(*a*) Vanno esenti dal dazio di consumo gli apparecchi, i bicchieri ed i reomotori per pile destinati esclusivamente in servizio dell'Amministrazione governativa dei telegrafi, giusta il R. decreto 24 settembre 1868, N. 4633.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro segretario di Stato per le Finanze
F. SEISMIT-DODA.

Il Numero **6538** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli Affari Esteri, e del Nostro Ministro per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data:

a) all'accordo sottoscritto in Berna il 31 maggio 1889 ed in Roma il 5 giugno stesso anno, fra le Amministrazioni delle Poste d'Italia e della Svizzera, per aumentare i limiti del peso e delle dimensioni dei pieghi di campioni di merci, ammessi al cambio postale fra i due paesi, in virtù della Convenzione internazionale conchiusa in Parigi il 1° giugno 1878, e riveduta in Lisbona il 21 marzo 1885;

b) all'accordo sottoscritto in Roma il 6 giugno 1889 ed in Washington il 21 del mese stesso, fra le Amministrazioni delle Poste d'Italia e degli Stati Uniti d'America, pel medesimo oggetto;

c) all'accordo sottoscritto in Madrid il 15 giugno 1889 ed in Roma il 25 dello stesso mese, fra le Amministrazioni delle Poste d'Italia e della Spagna, pure per l'oggetto di cui sopra;

i quali accordi sono stati già messi provvisoriamente in vigore, quello cogli Stati Uniti d'America dal 1° luglio e quelli colla Svizzera e colla Spagna dal 1° ottobre 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 17 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ARRANGEMENT *entre l'Italie et la Suisse, concernant les limites du poids et des dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés entre les deux pays.*

L'Administration des Postes du Royaume d'Italie et l'Administration des Postes de la Confédération Suisse, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays et usant de la faculté qui leur est laissée par l'art. 15 de la Convention de l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1er Juin 1878, sont convenues de ce qui suit:

Les limites du poids et des dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la poste aux lettres, entre l'Italie d'une part et la Suisse d'autre part, peuvent être portées par l'Administration du pays d'origine au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la Convention susmentionnée, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir:

Pour le poids, 350 grammes;

Pour les dimensions:

30 centimètres en longueur;
20 » en largeur;
10 » en épaisseur.

Une exception est toutefois réservée pour les échantillons de soie, dont le poids ne doit pas dépasser 100 grammes, et pour les échantillons de semences de vers à soie, dont le poids maximum reste fixé à 15 grammes.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er octobre 1889: il pourra prendre fin à toute époque, moyennant avis donné, un an à l'avance, par l'une des Administrations postales des deux pays à l'autre Administration.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent arrangement:

à Berne, le 31 mai 1889.
à Rome, le 5 juin 1889.

Le Ministre des Postes et Télégraphes
du Royaume d'Italie
LACAVA.

Le Directeur Général
de Postes des la Confédération Suisse.
E. Hölm

Arrangement *entre l'Italie et l'Espagne, concernant les limites du poids et des dimensions des paquets d'échantillons de marchandises, qui seront échangés entre les deux pays par l'intermediaire de la poste.*

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de S. M. le Roi d'Espagne désirant faciliter les relations postales entre les deux pays, et faisant usage des attributions qui leur sont accordées par l'article 15 de la Convention de l'Union postale universelle, signée a Paris le 1er juin 1878 et révisée á Lisbonne par acte additionnel du 21 Mars 1885.

Sont convenus de ce qui suit:

Les limites du poids ed des dimensions des paquets d'échantillons, qui seront échangés par l'intermediaire de la poste entre l'Italie d'un côté et l'Espagne de l'autre, pourront être augmentées au-dessus de celles marquées per l'article 5 de la Convention susdite, sous la réserve expresse que ces limites ne pourront exceder, savoir:

Pour le poids, 350 grammes;
Pour les dimensions:
30 centimètres en longueur;
20 » en largeur;
10 » en épaisseur.

Cet arrangement sera mis en vigueur le 1er octobre 1889; il pourra cesser en tout temps, moyennant avis donné douze mois à l'avance par l'Administration des postes de l'un des deux pays à l'autre Administration.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à l'effet par les Gouvernements respectifs, ont signé cet arrangement.

à Madrid le 15 juin 1889.
à Rome le 25 juin 1889.

Le Ministre des Postes et des Telegraphes
du Royaume d'Italie
LACAVA.

Le Directeur Général des Postes
du Royaume d'Espagne
A. MANSI.

Arrangement *entre l'Italie et les États-Unis d'Amérique, pour l'extension des limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés par la voie de la Poste entre les deux pays.*

L'administration des postes de l'Italie et l'office général des postes des Etats-Unis d'Amérique, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays, et usant de la faculté qui leur est laissée par l'art. 15 de la convention de l'Union postale universelle, conclue à Paris le 1er juin 1878, modifiée par l'act additionnel arrêté à Lisbonne le 21 mars 1885, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs.

Sont convenus de ce qui suit:

Les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises, échangés par la voie de la poste entre l'Italie d'une part et les États-Unis d'autre part, peuvent être portées par l'administration des postes du pays d'origine au délà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la Convention de l'Union postale universelle modifiée, mentionnée ci-dessus, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir:

Pour le poids, 350 grammes;
Pour les dimensions:
30 centimètres en longueur;
20 » en largeur;
10 » en épaisseur.

Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er juillet 1889, et se terminera moyennant un avertissement donné une année l'avance par l'un ou l'autre Office.

En foi de quoi les soussignés ont executé le présent arrangement.

Fait en double expédition et signé:

à Rome, le 6 juin 1889;
à Washington, le 21 juin 1889.

Le Ministre des Postes et de Télégraphes
du Royaume d'Italie
LACAVA.

Le Postmaster Général des États-Unis
d'Amérique
J WANAMAKER.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unicó delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 2a);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che il comune di Colla, in provincia di Porto Maurizio, è sospetto di essere stato invaso dalla fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888 N. 5252 (Serie 3a), sono estese al comune di Colla, in provincia di Porto Maurizio.

Il prefetto della provincia di Porto Maurizio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1889.

Per il Ministro: N. Miraglia.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 17 novembre 1889

Borredon Giuseppe, sotto tenente di maggiorità in aspettativa per soppressione di corpo, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio e per ragione di età.

Con R. decreto del 23 novembre 1889:

Call Roberto, capitano di corvetta, nominato comandante della torpediniera « 64 S ».
Negri Carlo, tenente di vascello, id. della cannoniera lagunare n. VI·
Bixio Tommaso, id., id. della torpediniera « 43 T ».
Fileti Michele, id., id. id. « 106 S ».
Canetti Giovanni, id., id. del piroscafo *Baleno*.
Amodio Giacomo, id., id. della torpediniera « 55 T ».
Iacoucci Tito, id, id. id. « 48 T ».
Negri Carlo, id., esonerato dalla carica di comandante della cannoniera lagunare n. VI
Canetti Giovanni, id., id del piroscafo *Baleno*.

Con RR. decreti del 24 novembre 1889:

Porcelli Giuseppe, capitano di fregata, esonerato dal comando del regio avviso *Staffetta*.
Truccone Giulio, guardiamarina, trasferito nel corpo del genio navale in qualità di allievo ingegnere.

Con R. decreto del 28 novembre 1889:

Fercarotta Matteo, capitano di vascello, esonerato dal comando dello ariete torpediniere *Vesuvio*.
Resasco Riccardo, id., id. id. *Stromboli*.
Ferragatta Felice, capitano di fregata, id. id. dell'incrociatore torpediniere *Tripoli*.
Zino Enrico, capitano di corvetta, nominato comandante della terza squadriglia di torpediniere e della torpediniera « 72 S » in sostituzione dell'ufficiale superiore di pari grado Buono Ernesto.
Canevaro Felice, contrammiraglio, esonerato dalla carica di comandante della 2ª divisione della squadra permanente.

Con R. decreto del 1° dicembre 1889:

Bertelli Luigi, vice ammiraglio, nominato membro della Commissione incaricata della revisione dei Codici penali per l'esercito e per l'armata.
Martinez Gabriele, contrammiraglio, id. id. id.

Con RR. decreti del 12 dicembre 1889:

Corsi Raffaele, contrammiraglio, nominato capo di stato maggiore del Ministero della marina, dal 1° gennaio 1890.
Frigerio Gio. Galeazzo, id., esonerato dal comando superiore del corpo reale equipaggi dal 1° gennaio 1890, e nominato direttore generale del servizio militare dal 10 gennaio 1890.
Pucci Guglielmo, ispettore generale del genio navale, ora direttore generale del materiale, nominato direttore generale delle costruzioni navali, dal 1° gennaio 1890.
Cottrau Paolo, contrammiraglio, ora direttore generale di artiglieria e torpedini, nominato direttore generale di artiglieria ed armamenti, id.
Magnaghi Gio. Battista, contrammiraglio, esonerato dalla carica di membro del Consiglio superiore di marina e nominato direttore del servizio idrografico, id.
Verde Costantino, ispettore medico, nominato direttore del servizio sanitario, id.
Bertelli Luigi, vice ammiraglio, nominato vice presidente del Consiglio superiore di marina, id.
De Liquori Cesare, contrammiraglio, esonerato dalla carica di membro e segretario del Consiglio superiore di marina, dal 16 dicembre 1889, e nominato comandante superiore del corpo reale equipaggi, id.
Gavotti Giuseppe, capitano di vascello, nominato membro, con le funzioni di segretario, del Consiglio superiore di marina, dal 16 dicembre 1889.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con atto privato fatto a Londra il 24 ed a Newcastle Upon Tyne il 27 maggio 1889, autentico G. F. Warren notaio a Londra e W. G. Grey notaio a Newcastle Upon-Tyne, e registrato in Torino il 23 novembre 1889, al vol. 23, N. 4544, atti privati, il sig *M. Evoy Charles Ambrose* di Londra ha ceduto e trasferito alla « Société S.r W. G. Armstrong Mitchell and Company Limited » di Newcastle Upon-Tyne, tutti i diritti spettantigli sulla privativa industriale concessagli in Italia con attestato 24 maggio 1887, vol. 42, N. 402, della durata di anni quattordici a partire dal 30 giugno 1887, per un trovato designato col titolo: « Perfezionamenti negli accenditori elettrici e nel meccanismo per dar fuoco ai cannoni caricantisi dalla culatta ».

Il relativo atto di trasferimento venne presentato alla Prefettura di Torino il giorno 27 novembre 1889, e fu registrato all' Ufficio speciale della proprietà industriale presso questo Ministero al N. 956, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859, N. 3731.

Roma, il 13 dicembre 1889.

Il Direttore: G. FADIGA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Avviso.

A datare dal 1° gennaio 1890, la tassa di emissione dei vaglia pagabili nel Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, nell'uffizio inglese di Panama, nell'Isola di Malta, nelle Indie orientali inglesi e neerlandesi, nelle altre colonie inglesi e negli Stati Uniti dell'America settentrionale, sarà pareggiata a quella della Unione universale delle Poste (cent. 25 ogni L. 25 o frazione di L. 25).

Roma, addì 11 dicembre 1889.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso).

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Numeri delle 140 Obbligazioni per la ferrovia maremmana di L. 500 di capitale nominale caduna — create con decreto del Governo della Toscana 8 marzo 1860 e coi RR. decreti 8 luglio detto anno, N. 4181, 10 febbraio 1861, N. 4653 e 19 febbraio 1862, N. 473 — comprese nella 29ª estrazione che ha avuto luogo in Roma il 10 dicembre 1889 (in ordine progressivo).

41	1546	1652	2632	3340	3532
3558	3809	4148	5746	6009	6331
6332	6931	7560	9154	9401	9811
10784	12968	13112	13269	13516	13567
15381	15522	15579	16434	17123	17126
17491	18867	19620	20714	21014	21407
22791	23111	24367	24469	27120	28716
28844	29204	29234	30562	30626	30750
30825	30908	31825	32171	32377	32927
33612	34524	35750	37445	37471	37714
39902	40261	40284	40356	40961	41201
41523	41578	43119	44193	44462	44573
44592	45566	45925	45965	45998	47396
48603	48848	48880	49725	51037	51450
52170	53286	53355	54769	55242	56420
56523	57064	57357	57678	58737	60293
61604	61792	62074	62644	63432	63921
64209	64230	64515	64565	65623	66729

67421	67608	67765	68296	68373	68821
68841	69105	69336	70061	71517	72527
72574	74904	75423	75815	76835	78725
79491	81826	82249	82701	84067	84118
86059	86178	86425	87180	87981	88097
88245	89055.				

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare col 31 dicembre 1889 a favore dei possessori, ed il rimborso del corrispondente capitale avrà luogo a cominciare dal 1° gennaio 1890, mediante restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle cedole non mature al pagamento.

Roma, addì 10 dicembre 1889.

Per il Direttore generale
L'Ispettore generale
G. DURANDI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

V.° — *Per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*
BORGIOTTI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 400, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Mondovì Breo a mente del disposto del decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 15 aprile 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato del domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 12 dicembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 250, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Molfetta a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tali posti dovranno far pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 aprile 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, 8 dicembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di lire 1200, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel dispensario celtico governativo istituito nella città di Brescia a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 15 aprile 1890 p. v., le loro domande, in carta da bollo da lire 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta di data recente;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 8 dicembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

È aperto il concorso per titoli per la nomina triennale, con la retribuzione di lire duemila (L. 2000) annue di un medico ispettore incaricato di sopraintendere al regolare funzionamento del dispensario celtico di Venezia a mente del disposto dal decreto ministeriale 10 luglio 1888; di assumerne ove d'uopo la direzione in caso in cui il direttore titolare si trovi legittimamente impedito, e di compiere tutte quelle visite sanitarie che la Questura o la Prefettura avesse bisogno di far eseguire per l'osservanza delle prescrizioni fatte dal regolamento 29 marzo 1888 sulla polizia dei costumi.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 15 aprile 1890 p. v. le loro domande, in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal decreto ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato di buona condotta;
c) il certificato di domicilio abituale;
d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 10 dicembre 1889.

Il Direttore della Sanità: L. PAGLIANI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso a N. 5 posti di referendario presso il Consiglio di Stato.

È aperto un concorso a cinque posti di referendario di 2ª classe presso il Consiglio di Stato, giusta le norme stabilite dal Regio decreto 25 novembre 1888, N. 5833 (Serie 3ª).

Al concorso saranno ammessi i consiglieri di Prefettura e gli impiegati dello Stato, laureati in legge, che abbiano grado equivalente.

Le prove scritte ed orali avranno luogo presso il Ministero dello Interno nel mese di febbraio del venturo anno e nei giorni che saranno indicati con altro avviso.

Le prove scritte saranno fatte in sette giorni e non potranno durare più di otto ore per giorno. In ciascun giorno sarà dagli aspiranti svolta una tesi.

I candidati i quali avranno superate le prove per iscritto saranno invitati a presentarsi a sostenere l'esame orale, che non potrà avere durata minore di un'ora per ciascun candidato.

Non più tardi del giorno 10 gennaio le domande di ammissione dovranno essere inviate al Ministero per mezzo dei signori Prefetti, e non altrimenti, e non sarà tenuto conto di quelle che giungeranno dopo il predetto termine.

Alle istanze degli impiegati che non appartengono alla Amministrazione dell'Interno, dovranno essere uniti i documenti segnati appresso:

a) copia del Regio decreto di nomina al grado e classe attuale;

b) diploma originale di laurea in legge.

Tanto la domanda quanto i documenti tutti che i candidati credessero di unirvi oltre i predetti, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Entro il mese di gennaio sarà notificato a tutti i concorrenti, per mezzo dei signori Prefetti, l'esito della loro istanza, ed a quelli che saranno ammessi agli esami, il giorno in cui dovranno presentarsi per sostenerli.

I primi tre approvati otterranno subito la nomina di referendario di 2ª classe; ed il quarto, ed il quinto, verranno nominati appena si verificheranno vacanze di posti.

Giusta il disposto dal Regio decreto 25 novembre 1888 predetto, gli esami verseranno sulle materie contenute nel seguente

PROGRAMMA.

Prove scritte.

1. Diritto civile comparato col Diritto romano;
2. Diritto commerciale;
3. Diritto e procedura penale;
4. Diritto amministrativo;
5. Diritto pubblico e privato internazionale;
6. Scienza delle Finanze;
7. Storia del Diritto ecclesiastico in Italia.

Prove orali.

1. Storia civile d'Italia;
2. Economia politica e scienza delle Finanze;
3. Legislazione positiva del Regno;

Roma, addì 15 novembre 1889.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione
CICOGNANI. 5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Si avvertono i concorrenti alla cattedra di lingua e letteratura francese della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano che le prove d'esame, secondo le norme stabilite dal R. decreto 26 gennaio 1882, n. 629 avranno principio presso l'Università di Roma il giorno 7 gennaio prossimo venturo.

Roma, 13 dicembre 1889.

Il Direttore capo della Divisione per l'istruzione superiore
G. Ferrando.

REGIA UNIVERSITÀ DI PADOVA

Avviso di concorso alla Fondazione Dante.

Dovendosi conferire uno stipendio annuo di lire 1200 instituito nella R. Università di Padova col titolo di Fondazione Dante, se ne dichiara aperto il concorso a tutto il dicembre 1889.

Potranno aspirarvi quei giovani soltanto che abbiano compiuto con ottima riuscita gli studii filosofico-letterarii presso la sopraccennata Università nell'anno scolastico ultimo passato o nel precedente e siano in grado di provare nelle forme volute dalla legge di essere sprovveduti di beni di fortuna.

I concorrenti verranno sottoposti nel giorno 7 gennaio 1890 ad un esame scritto a porte chiuse.

Vincitore del premio sarà quegli che in detto esame avrà dato miglior prova di sè: esso godrà per due anni dello stipendio, purchè si dedichi a quella parte delle scienze o delle lettere, la cui coltura sembri più opportuna ad onorare la memoria di Dante e a porne in maggior luce la gloria.

Il pagamento sarà fatto in rate semestrali postecipate verso quietanze sottoscritte dal preside della Facoltà di filosofia e lettere sempre che risulti meritevole di approvazione il progresso nello studio intrapreso.

Le istanze dei concorrenti saranno prodotte non più tardi del giorno 31 dicembre 1889 al rettorato, insieme agli attestati comprovanti gli studi percorsi e le condizioni famigliari e con una dichiarazione sul genere di studi rispondente allo scopo della Fondazione a cui l'aspirante intende ulteriormente dedicarsi.

Padova, li 30 novembre 1889.

Il Preside
G. MARINELLI.

Visto: *Il Rettore*
V. VLACOVICH.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il 14 dicembre 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 759, 4
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 64
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo a mezzodì . . . . . coperto.
Termometro centigrado { massimo = 10°, 0, minimo = 4°, 8,

Il 14 dicembre 1889.

Europa pressione leggermente bassa Mediterraneo orientatale, abbastanza elevata ed elevata in generale altrove. Russia meridionale centrale 770 a 774.

Italia 24 ore: barometro stazionario Nord, alquanto salito altrove, venti settentrionali generalmente forti Italia superiore, qua là freschi altrove; pioggie Italia inferiore; minima temperatura aumentata Nord. Stamane cielo nuvoloso coperto; venti settentrionali deboli freschi. Barometro 763 Nord, 760 Portotorres, Roma. Bari, 758 Malta Atene. Mare agitato costa sicula orientale, mosso agitato costa Adriatica.

Probabilità: venti deboli freschi primo quadrante, cielo nuvoloso con qualche pioggia o nevicata.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il 15 dicembre 1889

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 762, 00
Umidità relativa a mezzodì 57
Vento a mezzodì . . . . . N.
Termometro centigrado { massimo 11°, 2, minimo 5°, 8.

Li 15 dicembre 1889.

Europa pressione relativamente bassa intorno Tunisia, elevata molto elevata in generale altrove, Cagliari, Malta 760; Svizzera 770; Mosca 778.

Italia 24 ore: barometro salito dovunque, nebbie e qualche pioggiarella, neve Sila; venti deboli settentrionali, brinate, qualche gelata Nord. Stamani: cielo nuvoloso, coperto nebioso; venti deboli freschi settentrionali, barometro 796 Nord; 762 Roma, Lecce; 760 estremo Sud Ovest. Mare mosso agitato costa adriatica ionica.

Probabilità: ancora venti settentrionali deboli freschi: cielo nuvoloso; qualche pioggia Sud; brinate gelate Italia superiore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 14 dicembre 1889.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 2,30 pom.

PULLÈ, segretario, leggè il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, presenta due disegni di legge uno per approvazione di contratti e permute di beni demaniali, e l'altro per autorizzazione di modificare con decreto reale la tariffa dei tabacchi.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, chiede che le interrogazioni ed interpellanze ultimamente direttegli siano iscritte nell'ordine del giorno, in seguito alle altre.

(Così è stabilito).

Di concerto col ministro del tesoro presenta poi un disegno di legge pel riscatto della ferrovia Ponte Galera-Fiumicino, ed un altro per stanziamento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori del Tevere.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni di beneficenza.

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 66 secondo la nuova redazione proposta dalla Commissione d'accordo col Governo:

« Art. 66. I Consigli provinciali e comunali, le Congregazioni di carità e le Istituzioni di beneficenza potranno impugnare dinanzi il Consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, i provvedimenti presi dal Governo, per i quali non sia ammesso o sia esaurito il ricorso in via gerarchica. Egual diritto potranno esercitare i componenti le amministrazioni disciolte ed ogni altro che vi abbia interesse ai sensi del citato articolo 24; purchè lo facciano a loro rischio e spese.

« I Consigli provinciali o comunali potranno ricorrere al Consiglio di Stato anche per il merito, ai termini dell'articolo 25 della citata legge, contro i provvedimenti che abbiano ordinato i concentramenti nella Congregazione di carità, o i raggruppamenti di cui agli articoli 47, 48, 49 e 50, o le trasformazioni di cui agli articoli 60 e 61.

« La relativa deliberazione dovrà essere approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale o comunale e dalla Giunta amministrativa, la cui decisione non sarà soggetta a ricorso altro che per vizi di forma.

« L'assemblea dei soci o aggregati contribuenti addetti alle istituzioni di beneficenza, ed i singoli componenti le amministrazioni delle medesime, sebbene disciolte, potranno, senza bisogno di preventiva autorizzazione della Giunta amministrativa, ricorrere anche essi per il merito come nel precedente capoverso, purchè lo facciano a loro rischio e spese.

« In tutti i casi contemplati nel presente articolo, il ricorso dovrà esser presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento alle rispettive amministrazioni ».

CARMINE ritira un suo emendamento a questo articolo.

(È approvato).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo:

« Art. 67. Salve le disposizioni dell'allegato *E* alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga al comune ai termini dell'articolo 62, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o della classe a cui beneficio l'istituzione è destinata:

a) insieme coi rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o alla classe;

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi.

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni sieno state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli articoli 26 e 43.

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento delle indennità di ragione; purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio ».

GIANTURCO combatte il sistema di azione popolare introdotto in questa legge non ritenendo ch'esso assecuri l'esercizio dell'azione medesima; in quanto espone l'attore a perdere irremessibilmente il deposito, che può salire fino alle 500 lire, ancorchè la sua soccombenza non sia colpevole. Lo combatte anche perchè esige la citazione del Prefetto e perchè minaccia di strozzare il corso della procedura con una pronuncia allo stato degli atti.

Trova poi superfluo lo estendere l'azione popolare in materia penale; non trattandosi qui di materia politica, nella quale si possa temere la negligenza del Pubblico Ministero; ed essendo assicurato il risarcimento dell'Opera pia danneggiata, dal Codice di procedura penale, anche senz'uopo della costituzione di parte civile.

Conclude col chiedere che l'azione popolare civile sia lasciata libera da impedimenti che la snaturano. (Approvazioni).

SANGUINETTI CESARE mentre approva il concetto che ha determinato il Governo a risuscitare l'azione popolare ed approva la Commissione d'aver sottratto l'azione medesima alla preventiva approvazione della Giunta amministrativa, deplora che la Commissione poi abbiane inceppato l'esercizio, e specialmente che abbia limitata la costituzione dell'attore popolare in parte civile al momento in cui sia deliberato il giudizio pubblico, escludendola nel periodo istruttorio.

L'oratore spiega il concetto dell'azione civile per indurne che, essendo pedissequa dell'azione incoata dal magistrato inquirente, non sono fondati i timori dai quali la Commissione si è lasciata dominare. Quindi insiste nel proporre che l'azione popolare sia consentita nel periodo istruttorio, quanto in quello orale, indipendentemente dal fatto che sia stata o no emanata ordinanza di rinvio. (Approvazioni).

SPIRITO non può, come cittadino e legislatore, approvare il concetto dell'azione popolare senza freno e senza restrizioni. Il concetto dell'azione popolare accetta in questa legge così come è esplicato nel progetto del Ministero e come conseguenza dell'essersi incluso nella legge comunale e provinciale; ma non può accettarlo nella forma proposta nel disegno della Commissione. Prega quindi il Governo di mantenere la sua proposta, a cui però vorrebbe aggiunta quella disposizione proposta dalla Giunta che si riferisce al deposito, e che egli considera una efficace garanzia contro l'abuso dell'azione popolare che potrà essere utile qualche volta, ma che sarà certamente pericolosa nella maggior parte dei casi.

LUCHINI O., relatore, crede anormale che debba un'azione giudiziaria essere subordinata al beneplacito dell'autorità amministrativa; e accennando all'obiezione che suol farsi, che cioè l'azione popolare potrebbe essere esercitata nel fine di compromettere gli interessi dell'istituzione con una sentenza irrevocabile, dice che ad evitare questo pericolo la Commissione ha provveduto con le cautele stabilite nella legge e con la condizione del deposito.

CUCCHI LUIGI invita la Commissione a modificare la prima parte dell'articolo dicendo *ogni cittadino del Comune ancorchè vi appartenga* a termini dell'art. 62.

SANGUINETTI CESARE replica per dimostrare all'onorevole Spirito come sia giusta la sua proposta, conforme del resto a quella del Ministero, di concedere senza limiti all'attore popolare il diritto di costituirsi parte civile nei giudizii penali. Spera che la Commissione accetterà la sua proposta.

CRISPI, presidente del Consiglio, ricorda come per l'art. 114 della legge comunale e provinciale si introdusse nella nostra legislazione

l'azione popolare. Il Ministero aveva disciplinato in questa legge coll'art. 70 l'azione popolare in modo diverso da quello seguito dalla Commissione, di cui ha però accettato poi le proposte.

Prega l'onorevole Gianturco di non insistere, e dice all'onorevole Sanguinetti, che Governo e Commissione accettano l'emendamento suo.

GIANTURCO dichiara di non insistere, e voterà gli articoli come sono proposti dalla Commissione.

LUCHINI O, relatore, accetta l'emendamento dell'onorevole Cucchi Luigi, e quello dell'onorevole Sanguinetti, per il quale nell'ultimo comma dell'articolo si sopprimono le parole: « purchè sia stata emanata sentenza od ordinanza di rinvio al pubblico giudizio ».

(Approvasi l'art. 67 così modificato).

PRESIDENTE legge il seguente art. 68:

« Art. 68. L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contradittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non potrà essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

« L'introduzione dell'azione dovrà essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'Autorità giudiziaria potrà, sotto pena di perenzione della lite, ordinare sia portato fino a 500.

« Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

« L'ammissione al gratuito patrocinio non dispensa dal deposito.

« Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al N. 1, e basterà il suo deposito per le materie di cui al numero 3 della lettera *b* dell'articolo precedente ».

LUCIANI scorge nell'articolo una preoccupazione ed è quella che dell'azione popolare non si abusi per intentare inutili e vessatori litigi. La Commissione ad evitare questi abusi ha stabilito il deposito di lire 100 per coloro che l'azione popolare vogliono esercitare. O questo deposito è un freno eccessivo od insufficiente; giacchè un cittadino ben intenzionato può mancare di 100 lire, che non faranno mai difetto ad un partito municipale, che agisce per astii personali.

Crederebbe perciò garanzia molto maggiore, che almeno per iniziare la causa basta il consenso della Commissione per il gratuito patrocinio e propone il seguente emendamento:

« Art. 68. *Tenuto fermo il primo comma, sostituire a tutto il resto le seguenti disposizioni*:

« Per l'introduzione dell'azione popolare occorre sempre il decreto della Commissione pel gratuito patrocinio, che abbia ritenuta la probabilità dell'esito favorevole nella causa o nell'affare.

« Quando l'ammissione dell'azione popolare al gratuito patrocinio venga respinta, o anche revocata in corso di causa, chi voglia promuovere o continuare l'azione dovrà preventivamente depositare la somma di lire 100, che l'autorità giudiziaria, potrà, sotto pena di perenzione, portare fino a 500.

« Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda sarà devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudicali.

« Non sono necessari, nè il ricorso, nè il deposito per le materie di cui al numero 1, e basterà il solo deposito per le materie di cui al numero 3 della lettera *b* dell'articolo precedente ».

LUCHINI O, *relatore*, crede che ci sia un equivoco; il deposito di 100 lire è richiesto tanto a coloro che si valgono del gratuito patrocinio quanto a quelli che non ne fanno uso. Non può ammettere poi che le Commissioni per il gratuito patrocinio tengano esse le chiavi dell'azione popolare, anche quando il gratuito patrocinio non sia richiesto.

Prega perciò l'onorevole Luciani di non insistere nel suo emendamento.

LUCIANI risponde che mentre si chiede una garanzia per evitare liti inutili, la Commissione di gratuito patrocinio offre la garanzia migliore. Insiste quindi nel suo emendamento.

CHIAVES, richiama l'attenzione della Commissione sul secondo comma dell'articolo; per evitare possibili equivoci d'interpretazione desidererebbe che le parole « sotto pena di perenzione della lite » che formano un inciso, siano poste alla fine del periodo.

RINALDI ANTONIO svolge il seguente emendamento:

Al primo capoverso sostituire il seguente:

« L'azione popolare dovrà, qualunque sia il giudice competente, essere spiegata in contradittorio della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca, e sarà notificata pure al Prefetto, perchè ne abbia legale scienza. »

Soppressi tutti gli altri capoversi.

Non accetta la proposta dell'on. Luciani, ma crede pure che la Commissione abbia posto tanti ostacoli all'esercizio dell'azione popolare, che varrebbe quasi meglio abolirla. Rileva tutti gl'inconvenienti che nei singoli casi avverrebbero se si dovesse seguire il procedimento stabilito dalla Commissione.

Nell'azione popolare si deve sempre considerare che i veri interessati sono le persone che dell'Opera pia devono profittare. Non sa capire perchè poi si conservi quest'istituto del deposito solo nel caso dell'azione popolare mentre lo si è abolito in tutti gli altri. Circondata da tante pastoie l'azione popolare si riduce quasi ad una ipocrisia.

Prega perciò la Camera di accogliere il suo emendamento.

LUCHINI O., relatore, nell'interesse stesso dell'azione popolare, che sta tanto a cuore dell'on. Rinaldi, lo prega di non insistere nel suo emendamento.

RINALDI A. ritira la sua proposta.

(L'emendamento dell'on. Luciani non è approvato, approvasi l'articolo 68).

PRESIDENTE dà lettura del seguente articolo 69:

« Art. 69. Le sentenze pronunziate in cause di azione popolare fanno stato anche di fronte alle istituzioni e alle classi a cui si riferiva l'azione.

« Tuttavia, quando il prefetto creda che l'azione, o per il modo con cui fu formulata, o per i mezzi di prova di cui l'attore dispone, o per qualsiasi altra ragione, sia stata inopportunamente introdotta, potrà richiedere che l'Autorità giudiziaria pronunzi nello stato degli atti.

« Se l'Autorità giudiziaria dichiarerà di pronunziare nello stato degli atti, ordinerà che gli atti e i documenti della causa sieno custoditi nella cancelleria.

« Avvenuta una pronunzia nello stato degli atti, la prosecuzione dell'azione nell'interesse dell'ente o delle classi a cui si riferisce spetterà soltanto alla legale rappresentanza ».

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 70:

« Art. 70. Il notaio con l'intervento del quale si aprano o si depositano testamenti o si stipulino atti fra vivi contenenti disposizioni aventi carattere di pubblica beneficenza, o concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b* dell'articolo secondo della presente legge, è obbligato nei 30 giorni dalla apertura o stipulazione, a farne denunzia al sindaco.

« Il contravventore è punito con l'ammenda da 10 a 50 lire.

« Il sindaco trasmetterà alla Congregazione di carità la copia della ricevuta denunzia.

« Gli uffici del registro dovranno di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

« L'intendente ne darà ogni mese comunicazione al prefetto ».

(È approvato).

PRESIDENTE legge l'articolo 71:

« Art. 71. Chiunque con l'intenzione di sottrarre un'istituzione o qualsiasi lascito di beneficenza all'applicazione della presente legge, commetta atti intesi a dissimularne l'esistenza o il carattere, è punito con la multa da 500 a 5000 lire, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

« Chiunque rifiuti informazioni legalmente richieste, o le dia false o incomplete, ovvero ricusi la comunicazione di documenti che sieno in tutto o in parte di pubblica pertinenza, è punito con l'ammenda

dalle 100 alle 1000 lire, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal codice.

« Alle pene contemplate nel presente articolo va sempre congiunta la decadenza dall'ufficio di amministratore o impiegato di istituzioni di beneficenza ».

(È approvato).

PRESIDENTE legge il seguente articolo 71 *bis* proposto dalla Commissione.

« Coloro che ai termini degli articoli 15, 65 e 71 della presente legge sieno incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori o impiegati di istituzioni di pubblica beneficenza ».

(È approvato).

PRESIDENTE legge il seguente articolo 72:

« Art. 72. Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini degli articoli 47, 48 e 49, e delle altre contemplate nei seguenti articoli 73 e 76, debbono farne la denunzia alla Congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

« Il contravventore a questa disposizione è punito con l'ammenda da 50 a 100 lire ».

CARMINE crede inutile ed ingiusta la disposizione contenuta in questo articolo: ne propone la soppressione.

LUCHINI O., relatore, dimostra la necessità di questo articolo, e prega la Camera di approvarlo.

CAMBRAY-DIGNY domanda spiegazioni al relatore; confrontando l'articolo 72 coll'articolo 82, si potrebbe credere che l'art. 72 dovesse andare in vigore prima di tutto il resto della legge.

LUCHINI O., relatore, dice che in ciò non vi è alcun inconveniente; coll'art. 72 non si fa altro che imporre un obbligo agli amministratori di fare una semplice denunzia.

CAMBRAY-DIGNY dichiara che dopo questa spiegazione non darà il suo voto all'articolo 72.

(Approvasi l'articolo 72).

PRESIDENTE dichiara che questa discussione continuerà lunedì.

GIOLITTI, ministro del tesoro, propone che per lunedì in principio di seduta si iscriva nell'ordine del giorno l'esposizione finanziaria.

(Così è stabilito).

Comunicasi una interrogazione del deputato Bonghi.

PRESIDENTE comunica la seguente interrogazione del deputato Bonghi:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici se e quali lavori abbia già ordinati per questo inverno nella provincia di Treviso, per venire in aiuto a quelle popolazioni, e per riparare i danni delle inondazioni ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ne informerà il suo collega.

BONGHI fa osservare che la sua interrogazione ha carattere d'urgenza; e prega il Governo di voler destinare una prossima seduta per lo svolgimento delle interrogazioni urgenti.

CRISPI, presidente del Consiglio, risponde che il Governo ha fatto e fa il debito suo verso i danneggiati, e prega l'onorevole Bonghi di attendere che il ministro dei lavori pubblici gli dica se e quando potrà rispondere alla sua interrogazione.

La seduta termina alle 6,5.

ARCHIVIO ROMANO DI STATO

La Direzione ringrazia pubblicamente il sig. colonnello cav. Angelo Berni che ha donato alle collezioni dell'archivio cinque preziosi autografi, due disegni delle carceri politiche nel Forte di Paliano, eseguiti dai detenuti Gaspare Lipari e Cesare Croce, morti generali dell'esercito nazionale, ed un saggio del modo con cui i carcerati nel forte corrispondevano col Comitato rivoluzionario. — Se molti imitassero quest'esempio, le memorie del nostro risorgimento nazionale non andrebbero disperse, come purtroppo oggi avviene, e sarebbe tolto ai posteri ogni ragione di biasimare la nostra negligenza per monumenti che il tempo renderà sempre più cari e venerabili.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BELGRADO, 14. — La causa intentata dal partito progressista contro l'autore dell'opuscolo « La Bomba », che denigra il partito stesso e fa rivelazioni più o meno false, prende proporzioni gravi. La questione può diventare politica.

TORINO, 14. — Il Principe Amedeo è giunto nella scorsa notte, ricevuto dalla Principessa Letizia, dai figli e dalle autorità.

MADRID, 14. — La *Gaceta* annunzia che il Re rimane in letto in causa di un leggero reuma.

In seguito ad un incidente toccato ad un treno merci, fra Oviedo e Gijon, parecchi impiegati rimasero feriti.

LISBONA, 14. — Il ministro del Brasile ricevette un telegramma del ministro delle finanze del Brasile, il quale lo incarica di smentire le voci allarmanti circa lo stato delle finanze brasiliane.

Il telegramma soggiunge che è costante il miglioramento degli affari esteri.

PAVIA, 14. — Il prof. Camillo Golgi di questa Università è partito oggi, per Parigi, onde studiarvi il morbo *Influenza* per incarico del Ministero dell'interno.

BUDAPEST, 14. — *Camera dei Signori* — Il Presidente legge una lettera del Presidente del Consiglio Tisza, la quale comunica che l'Imperatore ha approvato la rinunzia al suo grado ed al suo titolo da parte dell'Arciduca Giovanni che è quindi cancellato dalla lista dei membri della Camera dei Signori.

PARIGI, 14. — Il conte Brazzà di Savorgnan rimase a Parigi, perchè la sua esperienza dell'Africa gli permette di dare schiarimenti al Governo sugli interessi francesi che sono in giuoco nella Conferenza di Bruxelles.

Egli si occupa di organizzare con negozianti ed industriali lo studio del commercio che si può esercitare nel Congo francese e delle vie di comunicazione da stabilirvi.

Il conte Brazzà sottopose al Governo il progetto di una via da Brazzaville al mare, utilizzando, se è possibile, il corso del Mariquillon per trasportare i prodotti dell'interno verso la costa.

Si tratta ora di affidare ad una Compagnia la cura di studiare sul luogo i mezzi pratici di realizzare tale progetto.

La questione fu già esaminata dal Consiglio dei ministri.

Appena che essa sarà risoluta, il conte di Brazzà ritornerà al Congo per riprendervi il suo posto.

LONDRA, 14. — Il *Times* ha da Mozambico:

« Il maggiore portoghese Serpa-Pinto ingannò il console inglese affermando intenzioni pacifiche, provocò una questione coi Makollo e ne massacrò molti, togliendo loro due bandiere inglesi date recentemente dal Console.

« I Makollo, credendosi abbandonati dall'Inghilterra, riconobbero la dominazione portoghese.

« Serpa-Pinto annunzia che ha intenzione di conquistare il paese fino al Lago Nyassa ed invitò i residenti inglesi a porsi sotto la protezione del Portogallo, lasciandoli responsabili delle conseguenze in caso di rifiuto ».

LONDRA, 14. — Un dispaccio da Zanzibar, pervenuto all'ufficio di Londra della Missione dell'Università, conferma il dispaccio del *Times* circa la disfatta dei Makollo ed alla presa di due bandiere inglesi da parte del maggiore portoghese Serpa-Pinto, che ha intenzione d'impadronirsi di tutto il paese fra la costa ed il lago Nyassa.

LONDRA, 14. — I giornali della sera sono unanimi nel condannare l'azione del maggiore Serpa-Pinto.

Dicono essere impossibile che l'Inghilterra ammetta le pretese del Portogallo nell'Africa del Sud, l'invasione del Makolololand e la grossolana violazione dei diritti inglesi; epperò invitano il Portogallo a riflettere su quello che fa.

LONDRA, 14. — Il *Morning Post* ha da Zanzibar che lo stato di salute di Emin pascià è invariato, ma con tendenza piuttosto favorevole.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 14 decembre 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—	94 37 1[2 ex	94 37 1[2	96 65		— —	
RENDITA 5 0[0 2ª »	—	—	—	96 62 1[2	96 62 1[2			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
detta 3 0[0 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			96 25	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 10	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			99 —	ex coup. L. 2,17
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			463 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			710 —	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			585 —	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			575 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1840 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1117 —	
» » Generale	»	500	250		— —			530 —	
» » di Roma	»	500	250		— —			740 —	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			93 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —			515 —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			100 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			590 —	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			420 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1157 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1070 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			1560 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			315 —	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	559 559 50		— —	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			285 —	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			65 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			195 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			67 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 89	500	500		— —			415 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			410 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			95 —	
» » Vita	»	250	125		— —			245 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			480 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			208 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

13 decembre 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 96 690
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . » 94 430
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . » 60 743
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 59 443

V. TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 25
	Parigi	Chéques	»	»	101 05
5	Londra	90 giorni	»	»	25 17
	»	Chéques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chéques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 dicembre
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: LATTES D. SALVADOR

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1889.

Rendita 5 0[0	95 50	Az. Banca di Roma	7[illegible]0 —	Az. Soc. Molini e Magazzini Generali	295 —
» 3 0[0	62 —	» » Tiberina	95 —	» » Tramway Omnib.	208 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0[0	— —	» » Ind. e Comm.	490 —	» » Fondiar. Italiana	80 —
Prestito Rothschild 5 0[0	100 —	» » » » (certif. provv.)	480 —	» » delle Miniere e Fond. Antimonio	— —
Obbl. Città di Roma 4 0[0	470 —	» » Provinciale	— —	» » Mater. Laterizi	255 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	460 —	» Soc. Cred. Mobiliare	580 —	» » Navigazione Generale Italiana	415 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	485 —	» » » Meridion.	420 —	» » Metallurgica Italiana	495 —
» Credito Fondiario Banca Naz. 4 1[2 0[0	50[illegible] —	» » per Illum. a Gaz (stampigliate)	1145 —	» della Piccola Borsa	255 —
Az. Ferr. Meridionali	692 —	» » certif. provvis. Emissione 1888	1045 —	» » Fondiar. Incendi	95 —
» » Mediterranee	585 —	» » Acqua Marcia	1530 —	» » » Vita	245 —
» » » (certificati provv.)	575 —	» » per condotte di acqua	310 —	» » Ferroviarie	300 —
» Banca Nazionale	179[illegible] —	» » Generale per la Illuminazione	72 —	Obbl. Soc. Immobiliare 5 0[0	485 —
» » Romana	1100 —	» » Immobiliare	5[illegible]0 —	» Soc. Immob. 4 0[0	205 —
» » Generale	528 —				

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.